

nuto che il Vice-Priore dell'anno precedente diventa per diritto Priore come il Maestro dei novizi diventa Vice-Priore. La elezione si fa a voti segreti sopra terne formate dal Consiglio della Compagnia nella domenica precedente l'adunanza generale, e presentate a questa dal Direttore il quale senza dar voto dovrà regolare l'elezione. La rielezione non si potrà fare di seguito se non due volte al più; e nessuno, senza grave motivo da riconoscersi dal Direttore potrà rifiutare di assumere l'ufficio, a cui è stato eletto.

La designazione del Cancelliere e degli altri incaricati si fa dal Consiglio la domenica successiva all'adunanza generale.

28. — Nella Congregazione generale dei Confratelli prima di passare alle nomine, il Cancelliere presenterà i conti dell'annata precedente coi relativi documenti; i quali, se riconosciuti regolari, saranno approvati e firmati dal Direttore, Priore o Vice-Priore.

29. — Quando il Cancelliere od il Tesoriere non fossero confermati in carica, consegneranno libri e danaro ai nuovi nominati, in adunanza del Consiglio.

30. — Nell'adunanza generale dei Confratelli si leggeranno i Regolamenti, e si tratteranno le cose più importanti della Confraternita; il Parroco poi farà quelle raccomandazioni che stimerà opportune pel buon andamento della medesima.

31. — Delle cose trattate e deliberate nell'adunanza generale o nelle altre adunanze speciali dei Confratelli, si terrà memoria o verbale in apposito libro. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal Direttore, dal Priore o Vice-Priore e dal Cancelliere.

ARTICOLO V.

Funzioni.

32. — In tutti i giorni festivi i Confratelli di mattino, all'ora indicata dal Direttore, si raccoglieranno nel loro oratorio o nel coro della Chiesa parrocchiale a cantare od almeno a recitare l'Ufficio della B. Vergine Maria; nel pomeriggio intervverranno al coro pel Vespero dell'Ufficio divino.

33. — I Confratelli e le Consorelle intervverranno coi loro abiti e distintivo a tutte le processioni che si faranno, siano ordinarie che straordinarie,

col SS. Sacramento, o con qualche sacra Reliquia, o a tutte le altre, alle quali saranno chiamate dal Direttore.

34. — Essi intervengono, parimenti coi loro abiti, alle Comunioni generali, alle funzioni della Purificazione e della Domenica delle Palme, per ricevere dal Parroco la candela od il ramo d'ulivo e portarli poi nella Processione.

35. — La Confraternita, quando occorresse, presterà servizio col numero necessario di Confratelli, specialmente se mancassero i chierici, a portare i ceri all'altare nel tempo prescritto della Messa ed alla Benedizione del SS. Sacramento.

36. — Nei giorni delle SS. Quarantore, nella festa del *Corpus Domini* e in tutte le altre solenni esposizioni del SS. Sacramento, ne faranno l'adorazione nell'ora che verrà a ciascuno assegnata. La stessa cosa procureranno di fare dal Giovedì Santo, dopo la Messa, sino al Sabato Santo avanti all'altare ove è riposto Gesù Sacramentato.

37. — Alla morte di un Confratello ne accompagneranno in abito il funerale alla Chiesa e al cimitero.

38. — Se la Confraternita venisse invitata al-

L'accompagnamento di un defunto, che non apparteneva ad essa, col permesso del Direttore, potrà accettare l'invito dietro un compenso da determinarsi a seconda del grado del funerale.

39. — Tutti gli appartenenti al Pio Sodalizio sono obbligati ad intervenire ai funerali dei Confratelli e Consorelle. Agli assenti, esclusi gli ammalati, vecchi e gli emigrati, verrà applicata la multa di centesimi 40 ogni volta.

40. — Nelle processioni e negli accompagnamenti funebri i Confratelli canteranno alternativamente col clero gli inni e i salmi prescritti dalla Liturgia o le Litanie, a meno che ciò venga proibito dal Parroco.

41. — Le funzioni della Confraternita non dovranno mai disturbare le funzioni della parrocchia, nè la celebrazione delle Messe, o l'amministrazione dei SS. Sacramenti, e massime del Sacramento della penitenza, o la spiegazione della Dottrina Cristiana.

42. — Nel giorno del funerale di un confratello o di una consorella, alla casa del defunto, e nel primo giorno festivo che succede alla morte di essi, all'oratorio della Confraternita, i Con-

fratelli canteranno i tre Notturni e le Lodi dell'Ufficio da morto, e le Consorelle la terza parte del Santo Rosario; e a tutti si raccomanda d'applicare il frutto di una Comunione a suffragio dell'anima del defunto o della defunta.

43. — Nessuno della Confraternita potrà farsi sostituire in una funzione qualunque, od in un ufficio di essa, da persona che non sia aseritta alla Confraternita medesima.

ARTICOLO VI.

Amministrazione.

45. — L'amministrazione della Confraternita è tenuta dal Consiglio. Nelle cose però di una certa importanza, massime se straordinarie, si dovrà sentire il voto dei Confratelli.

46. — Il Cancelliere riceverà le annualità dei Confratelli, e delle Consorelle, quando queste non abbiano amministrazione separata; le noterà sul libretto di ciascheduno, le registrerà sul proprio libro e le passerà al Tesoriere.

47. — Il Tesoriere registra le entrate e le uscite,

tenendo apposito Libro di Cassa per quanto gli viene consegnato; e dovrà custodire il danaro nei modi indicati dal Consiglio della Confraternita.

48. — Se le tasse annuali non bastassero a coprire le spese dell'annata, si potranno invitare ad un'offerta i Confratelli.

49. — Gli uffici della Confraternita sono gratuiti.

50. — La Confraternita presenterà all'Ordinario i conti, quando ne fosse richiesta.

51. — Il Consiglio della Confraternita, sotto la vigilanza del Parroco, userà speciale diligenza nell'adempire tutti gli oneri che incombono alla Confraternita, specialmente quando trattasi di suffragi. Si dovrà avere tutta la cura di conservare e tener puliti l'Oratorio, l'Altare e tutti gli arredi sacri della Confraternita, dei quali si farà regolare inventario.

52. — È desiderabile che una sola sia l'amministrazione comune ai Confratelli.

ARTICOLO VII.

Pagamenti e suffragi.

53. — La tassa d'ingresso sarà per chi entra nella Confraternita:

Dai 20 ai 24 anni L.

» 25 ai 29 » »

» 30 ai 34 » »

» 35 ai 39 » »

» 40 ai 44 » »

» 45 ai 49 » »

» 50 ai 54 » »

54. — La tassa annuale sarà determinata dal Consiglio della Confraternita al principio di ogni anno.

55. — Alla morte di un Confratello o di una Consorella:

a) Si farà il funerale di 6 Sacerdoti col panno della Confraternita con accompagnamento al Cimitero a carico della cassa della Confraternita. La cassa pure per il cadavere sarà fatta a spese della Confraternita.

b) Si farà un'ufficio e Messa in canto o nel giorno del funerale o quanto prima per suffragare il defunto o la defunta.

56. — I Confratelli, che morissero fuori di parrocchia quando abbiano continuato a pagare regolarmente l'annualità alla cassa della Confraternita, avranno diritto ai suffragi.

INDULGENZE SPECIALI

PER GLI ASCRITTI

ALLA CONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO

(Rescripta anth. S. Congr. Indulg. 11, n. 22).

Indulgenza plénaria:

1. — A ciascun fedele cristiano nel giorno in cui, confessato e comunicato, si fa inscrivere nella Confraternita.

2. — A quei Confratelli che, confessati e comunicati, intervengono alla Processione del SS. Sacramento, sia nel giorno del *Corpus Domini*, sia in qualunque altro giorno dell'Ottava in cui si faccia la Processione della Confraternita e pregano secondo la mente del Santo Pontefice,

Coloro che legittimamente fossero impediti dall'intervenire alla Processione, guadagnano la stessa Indulgenza, adempiendo le altre condizioni.

3. — In punto di morte, a condizione che confessati e comunicati invochino il SS. Nome di Gesù, almeno col cuore se non possono colla bocca.

4. — La terza Domenica di ciascun mese, e il Giovedì Santo, se assistano alla Processione nei detti giorni, e se, confessati e comunicati, visitino una Chiesa od oratorio pubblico e ivi preghino divotamente per qualche spazio di tempo secondo la mente del Sommo Pontefice.

**Indulgenze parziali: di sette anni
e sette quarantene;**

1. La festa del *Corpus Domini*, a condizione che i Confratelli preghino secondo la mente del Sommo Pontefice.

2. — Ciascuna volta che i Confratelli accompagnano il SS. Sacramento, quando, o per viaticare un moribondo o per tutt'altro motivo, lo si porti per le pubbliche vie.

3. — Il Giovedì Santo, se contriti di cuore i Confratelli visitino con divozione il SS. Sacramento là dove viene conservato e preghino per qualche spazio di tempo secondo la mente del Sommo Pontefice.

4. — Una volta al giorno a coloro che, col cuore contrito visitino nelle ore vespertine il SS. Sacramento in qualche Chiesa od oratorio pubblico e preghino come sopra.

Di cento giorni:

Ciascuna volta che i Confratelli praticano qualche opera di pietà o di carità, come per esempio:

accompagnare al cimitero il corpo di un defunto;

assistere a una Processione autorizzata dall'Ordinario;

dare ospitalità a un povero, visitare i malati e i prigionieri, adoperarsi per la riconciliazione dei nemici, per la conversione dei peccatori, istruire gli ignoranti, ecc.

Tutte le suddette indulgenze sono applicabili alle anime del Purgatorio,

ANNUALITÀ

1931	euro	£ 25.-
1931	£ 4.-	Baroni dei Principi
32	£ 4.-	
33	£ 5.-	
34	£ 5.-	
35	£ 5.-	
36	£ 5.-	
37	£ 5.-	
38	£ 5.-	
39	£ 5.-	
40		
41		
42		
43		
44		
45		Bonif. g.
46	£ 50	Rovelli g. sec.
1947	£ 100	
1948	100	
1949		
1950		

ANNUALITÀ

1951	£ 7	Rondini sec. Aless?
1952		"
1953	£ 200	"
1954	£ 200	"
1955	£ 200	Sallotti Lou Mex
1956	£ 250	}
1957	£ 250	
1958	£ 250	
1959	£ 250	
1960	£ 250	
1961	£ 250	
1980	?	
1981		sec. Fco Colombi
1982	1. Impre	}